

VOCI

COSTITUZIONALI

SARA FILIPPI

“Ciceroni nel web”: la formazione del pensiero e la formazione dell’opinione pubblica alla prova della rivoluzione digitale

Master di II livello “Mario Galizia”
Università di Roma Sapienza

11/06/2026

SARA FILIPPI

“Ciceroni nel web”: la formazione del pensiero e la formazione dell’opinione pubblica alla prova della rivoluzione digitale

SOMMARIO

1. Introduzione - 2. Le *echo chambers* e le *filter bubbles*, tra lo *status* di consumatore e le prerogative del cittadino - 3. La libera formazione del pensiero *vs* la formazione dell’opinione pubblica alla prova dell’ecosistema digitale - 4. Il “Cicerone nel web” nella tutela rafforzata della manifestazione del pensiero scientifico ed artistico - 5. Conclusioni

ABSTRACT (italiano)

Il contributo analizza la formazione del pensiero e la formazione dell’opinione pubblica nelle dinamiche dell’ecosistema digitale, con particolare attenzione ai fenomeni delle *echo chambers* e delle *filter bubbles*. L’obiettivo è offrire una differente ricostruzione concettuale dei due fenomeni, atta anche a mettere in luce come la formazione del pensiero dell’individuo e la formazione dell’opinione pubblica vengano sollecitate e messe alla prova dall’integrazione, da un lato, di una dimensione individuale e algoritmica e, dall’altro lato, una dimensione collettiva e sociale, tale per cui non è possibile inquadrare la tutela della formazione del pensiero e della formazione dell’opinione pubblica sotto un obbligo unitario posto in capo ai pubblici poteri. Tuttavia, in termini di tutele costituzionali, verrà ravvisato un fattore di unificazione – per quanto concerne l’attività dei pubblici poteri – nella promozione dell’istruzione pubblica e del pluralismo culturale.

ABSTRACT (inglese)

This paper analyzes the formation of thought and public opinion within the dynamics of the digital ecosystem, with a specific focus on the phenomena of echo chambers and filter bubbles. The objective is to provide an alternative conceptual reconstruction of these two phenomena, highlighting how the formation of individual thought and public opinion are challenged by the integration of an individual-algorithmic dimension on one hand, and a collective-social dimension on the other. Consequently, the protection of these processes cannot be framed under a single obligation of public authorities. Nevertheless, in terms of constitutional safeguards, a unifying factor for public action is identified in the promotion of public education and cultural pluralism.

PAROLE CHIAVE (italiano)

formazione del pensiero; opinione pubblica; *echo chambers*; *filter bubbles*; VLOPs.

PAROLE CHIAVE (inglese)

formation of thought; public opinion; echo chambers; filter bubbles; VLOPs.

1. Introduzione

To regulate, or not to regulate, that is the question.

È ben noto come sia in corso, almeno da quindici anni, una gran diatriba in merito alla regolamentazione delle piattaforme digitali. È un dibattere che affonda le proprie radici nel più nobile dei presupposti, vale a dire la difesa dei capisaldi della libertà di manifestazione del pensiero, intesa sia come una libertà negativa che come libertà positiva¹. E si discute, dunque, principalmente per comprendere se gli obblighi di tutela posti in capo ai pubblici poteri siano meramente di astensione o se – e, eventualmente, come – richiedano anche un intervento regolatorio, qualora necessario alla protezione di suddetta libertà².

Posta l'ampia cornice di dialogo e confronto – senza pretesa di esaustività rispetto ai molti profili di regolamentazione, effettivi e potenziali, delle piattaforme digitali e del web – si vuole qui avvicinare il tema della libera formazione del pensiero nel contesto della rivoluzione digitale, non soltanto perché la formazione del pensiero è in collegamento funzionale alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.)³, ma anche in considerazione del rapporto che la formazione del pensiero intesse con la formazione dell'opinione pubblica, con il conseguente impatto sull'esercizio dei diritti politici e dei conseguenti risultati in termini elettorali.

A tal proposito, rispetto alla formazione del pensiero dell'individuo e la formazione dell'opinione pubblica nell'*agorà* digitale⁴, viene fatto tradizionalmente riferimento ai fenomeni delle *filter bubbles* e delle *echo chambers*, due fenomeni che presentano tratti di somiglianza ma che possono essere intesi come concetti autonomi, al fine di meglio cogliere i differenti profili di lesione e dunque al fine di inquadrare l'interesse dell'ordinamento a «perseguire finalità etico-sociali mediante la cultura del cittadino»⁵.

2. Le *echo chambers* e le *filter bubbles*, tra lo status di consumatore e le prerogative del cittadino

Nell'interazione con e all'interno delle piattaforme digitali, l'utente si pone nella duplice veste di cittadino e consumatore: infatti, da un lato, emergono le prerogative di tutela proprie del diritto dei consumatori e, dall'altro lato, nella prospettiva del web inteso sotto il profilo dei mezzi di manifestazione del pensiero, gli utenti sono titolari di un novero di diritti, fra i quali emergono anche i diritti riconducibili alla libertà di manifestazione del pensiero (il diritto ad informare, il

¹ Così già C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1958.

² «Non vi può essere dubbio, del resto, che il diritto alla manifestazione del pensiero rientri fra i diritti inviolabile dell'uomo garantiti dall'art. 2 Cost., con la conseguenza che, secondo la dottrina maggioritaria, i limiti posti dal legislatore, dalla P.A. e dai privati a tale diritto possono essere legittimi soltanto quando trovino a loro volta fondamento in altre disposizioni costituzionali» C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 10; A. PACE, M. MANETTI, Art. 21, in *Commentario alla Costituzione Scialoja-Branca*, 40; P. CARETTI, *Diritto dell'informazione e della comunicazione*, 2005, 26». S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008, p. 159.

³ A tal proposito, può essere significativo annoverare il rapporto che si può riconoscere fra la previsione del buon costume come unico limite esplicito alla norma di cui l'art. 21 Cost. e la tutela delle giovani generazioni nel dibattito dell'Assemblea costituente; si vedano, a titolo di esempio, i lavori della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione nelle sedute del 26 e del 27 settembre del 1946, consultabili sul sito www.nascitacostituzione.it.

⁴ Cfr.: J. HABERMAS, *Nuovo mutamento della sfera pubblica e politica deliberativa*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2023

⁵ «Grava, dunque, sulle istituzioni pubbliche il dovere di garantire tanto l'erogazione delle prestazioni didattiche, quanto l'accesso ai diversi livelli di istruzione: la Costituzione, infatti, riconosce «l'interesse pubblico al soddisfacimento di bisogni individuali di importanza collettiva, evidentissimo nel caso in cui si tratti di perseguire finalità etico-sociali mediante la cultura del cittadino» (Corte cost. 7/1967. V. pure Corte cost. 36/1958, secondo cui «l'istruzione è uno dei settori più delicati della vita sociale, in quanto attiene alla formazione delle giovani generazioni, le quali, da un lato perché rappresentano la continuità della Nazione, dall'altro perché l'inesperienza dell'età le espone maggiormente, necessitano di più intensa protezione»). Q. CAMERLENGO, *sub*. Art. 33, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), *Commentario breve alla Costituzione*, Cedam, Padova, 2008, p. 333.

diritto ad informarsi), con ricadute significative anche nel rapporto che intercorre fra la formazione del pensiero e l'esercizio dei diritti politici.

A fronte di questo intreccio di prerogative soggettive, è significativo sottolineare come il rapporto fra poteri (pubblici e privati) e mezzi di comunicazione sia molto fitto e che, in tale rapporto, la dimensione consumeristica e quella strettamente connessa alla tutela dei diritti fondamentali propri del cittadino talvolta mostrino l'attitudine a mescolarsi, soprattutto in considerazione di tre grandi temi: «il ruolo dei media di servizio pubblico nell'ecosistema digitale», «gli effetti sulla libertà di espressione delle dinamiche di moderazione dei contenuti in rete» e «le conseguenze dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale sui rapporti tra autorità pubblica, sistema dell'informazione e cittadini»⁶.

Nella dialettica autorità-individuo-poteri privati sommariamente evocata poc'anzi, è innanzitutto doveroso cogliere in quale modo si ponga la tutela offerta dalla norma costituzionale dell'articolo 21 della Costituzione. Tale norma, infatti, non tutela soltanto la libertà di manifestazione del pensiero e la disciplina costituzionale dei mezzi di diffusione del pensiero, ma è anche la sede costituzionale di quanto concerne la tutela della formazione del pensiero⁷, che, da un lato, rileva in termini individuali⁸ e, dall'altro lato, emerge anche in considerazione della formazione dell'opinione pubblica.

È affascinante notare come la formazione del pensiero dell'individuo e la formazione dell'opinione pubblica siano fra loro intrecciate e trovino assieme il riconoscimento più alto quando la Corte costituzionale qualifica la norma dell'art. 21 Cost. come «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione» e «pietra angolare dell'ordine democratico»⁹.

Muovendo le mosse da ciò, si comprende come il contesto della rivoluzione digitale chieda di riconoscere rilevanza alla valutazione di quei fenomeni di propagazione dell'informazione (ma anche della misinformazione e della disinformazione) che soventemente vengono stigmatizzati come aventi effetti distorsivi dell'opinione degli individui, ma anche e soprattutto dell'opinione pubblica¹⁰. A ciò si riconduce tradizionalmente il fenomeno delle c.d. *echo chambers*.

Le *echo chambers* sono delle camere di eco in cui informazioni, opinioni, ma anche rappresentazioni di ordine psicologico ed emotivo, si riverberano e si confermano nel loro susseguirsi diacronico, con il principale risultato di mantenere l'opinione di un soggetto stabile in un sistema di convinzioni, anche e soprattutto attraverso l'immissione di informazioni non necessariamente verificate¹¹.

Il fenomeno delle *echo chambers* non riguarda soltanto le piattaforme digitali e il web: la prima teorizzazione del concetto, da parte di Walter Lipmann, risale al 1922. Dunque, il concetto di *echo chamber* nasce inteso ben diverso dal fenomeno delle *filter bubbles*, vale a dire le bolle di rimandi algoritmici connessi con l'interazione del singolo utente entro le piattaforme digitali¹².

Al giorno d'oggi è dunque significativo distinguere fra i due fenomeni: infatti, il condizionamento dell'informazione di natura algoritmica (che concerne la struttura informatica del meccanismo delle piattaforme digitali) può essere inteso ontologicamente differente rispetto ai fenomeni di condizionamento informativo di natura sociale ed interpersonale¹³. Proseguendo da

⁶ G.E. VIGEVANI, *Potere politico e mezzi di comunicazione*, in *Rivista AIC*, n.2/2025, p. 237.

⁷ Corte cost. sent. n. 96 del 1988.

⁸ S.V. SHIFFRIN, *A Thinker-Based Approach to Freedom of Speech*, Constitutional Commentary, Volume 27, n. 2, University of Minnesota Law School, 2011, pp. 283-307.

⁹ *Ex multis*: Corte cost. sent. n. 104 del 2024.

¹⁰ G. MARCHETTI, *Le fake news e il ruolo degli algoritmi*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2020. Già in un contesto precedente alle istanze della c.d. rivoluzione digitale, si vuole segnalare che anche al mezzo televisivo venne riconosciuta una «peculiare capacità di persuasione e di incidenza nella formazione dell'opinione pubblica», lesiva altresì dell'art. 21 della Costituzione. Cfr.: Corte cost. sent. n. 826 del 1988.

¹¹ W. LIPPMANN, *L'opinione pubblica*, Donzelli Editore, Roma, 2018.

¹² E. PARISER, *The Filter Bubble: What the Internet is Hiding from You*, Penguin Press, 2011.

¹³ C.R. SUNSTEIN, *#republic. La democrazia nell'epoca dei social media*, Il Mulino, Bologna, 2017.

ciò, il fenomeno *filter bubble* ha un impatto anzitutto individuale, perché fondato sull’individuale interazione dell’individuo con gli algoritmi delle piattaforme digitali, mentre l’*echo chamber* ha una dimensione intrinsecamente sociale ed in quanto tale interpersonale.

A fronte ad ipotesi di intervento regolatorio da parte dei pubblici poteri, è dunque utile tracciare un’ulteriore distinzione apprezzabile, anche *de iure condendo*, dal legislatore e dal regolatore: per quanto concerne le *filter bubbles*, hanno emersione elementi di valutazione tecnico-scientifica (in merito ai codici informatici e al funzionamento degli algoritmi)¹⁴; viceversa, per quanto concerne le *echo chambers*, le valutazioni di ordine tecnico-scientifico non sono direttamente applicative del concetto, se non per mezzo della partecipazione delle *filter bubbles* alle *echo chamber* stesse.

Queste considerazioni hanno rilevanza in termini della tecnica giuridica e delle scelte di regolamentazione operabili, in considerazione della rilevanza già riconosciuta di tali fenomeni rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero e altre libertà costituzionali: infatti, nulla osta alla regolamentazione degli algoritmi, ma ben diverso è ipotizzare una regolamentazione che tocchi le interazioni interpersonali fra gli individui e le loro idee.

È pacifico come le *filter bubbles* partecipino, con la propria dimensione algoritmica, a questo tipo di fenomeni; tuttavia, la separazione dei due concetti consente di cogliere in modo più dettagliato la logica funzionale di tutela, sul solco del discrimine fra interazione del consumatore entro le piattaforme digitali e l’interazione nel web del cittadino.

3. La libera formazione del pensiero *vs* la formazione dell’opinione pubblica alla prova dell’ecosistema digitale

Si è detto come le *echo chambers* coinvolgano direttamente sia la formazione del pensiero individuale sia la formazione dell’opinione pubblica e come tali due profili siano entrambi riconducibili all’effettività della norma dell’art. 21 della Costituzione.

Tuttavia, distinguere la dimensione d’incidenza individuale da quella d’incidenza sulla formazione dell’opinione pubblica si rende necessario, *in primis* in considerazione del fatto che è proprio la Corte costituzionale a lasciar emergere tale differenza, con riguardo al parametro dell’art. 21 della Costituzione.

Per quanto concerne la libera formazione del pensiero individuale, la Consulta ha mostrato di ravvisare particolare cautela rispetto alla criminalizzazione di condotte persuasive o suggestive atte a condizionare la volontà del singolo.

Tale orientamento affonda le radici nella storica sentenza n. 96 del 1981 («una delle pochissime sentenze di accoglimento per violazione del principio di determinatezza»¹⁵), dove la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la fattispecie di cui l’art. 603 c.p., con conseguente abolizione del reato di plagio.

In tale sede, la Corte ha chiarito come non rientri nei compiti della legge proteggere penalmente l’adulto capace di intendere e di volere da influenze psicologiche o suggestioni, poiché ciò aprirebbe la strada a derive liberticide incompatibili con l’ordinamento democratico¹⁶.

In particolare, a tal proposito, la Corte ha rilevato come non sia possibile distinguere, in termini di oggettività scientifica, fra attività psichica di persuasione e attività psichica di suggestione, non essendovi «criteri sicuri per separare e qualificare»¹⁷ le due attività.

La riflessione non è di poco conto, poiché evidenzia come sia scivoloso, in termini di legittimità costituzionale, valutare l’opportunità di procedere con la criminalizzazione di condotte

¹⁴ M. BIANCA, *La filter bubble e il problema dell’identità digitale*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 2/2019.

¹⁵ G. PINO, *Legalità penale e Rule of law*, in G. PINO, V. VILLA (a cura di), *Rule of Law. L’ideale della legalità*, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 200.

¹⁶ Corte cost. sent. n. 96 del 1981.

¹⁷ *Ibidem*.

atte a ledere la formazione del pensiero individuale, anche posto che in ogni caso la limitazione della manifestazione del pensiero già opera in ogni caso in un particolare perimetro di tutela¹⁸.

Diverso è invece l'approccio tenuto dalla Consulta innanzi al tema della formazione dell'opinione pubblica, dove il limite costituzionale interviene in presenza di strutture socioeconomiche di stampo oligopolistico, che mettono a rischio l'effettività del pluralismo informativo¹⁹.

Recuperando la distinzione offerta in apertura rispetto alla differenza fra i rapporti consumeristici-privatici e la tutela costituzionale e comunque pubblicistica dei diritti fondamentali, è estremamente significativo che la giurisprudenza costituzionale, nel contesto delle emittenti televisive, abbia stigmatizzato la preminenza di un gruppo privato non in termini di mero vantaggio commerciale, ma soprattutto valorizzando la posizione di influenza oligopolistica entro il mercato, andando a comprimere, nel secondo caso, l'ambito di esercizio delle loro libertà fondamentali a causa della sproporzione delle potenzialità economiche e tecniche in campo.

Muovendo da ciò, l'impatto delle emittenti sulla formazione dell'opinione pubblica venne evidenziato a partire dalla «notoria capacità di immediata e capillare penetrazione nell'ambito sociale attraverso la diffusione nell'interno delle abitazioni e per la forza suggestiva della immagine unita alla parola»²⁰ tale per cui alla televisione come mezzo di diffusione dell'informazione si riconobbe «una peculiare capacità di persuasione e di incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica nonché sugli indirizzi socio-culturali, di natura ben diversa da quella attribuibile alla stampa»²¹.

Questa ricostruzione evoca i profili di attualità con quanto concerne la regolamentazione delle piattaforme digitali, e in particolar modo quelle di grandi dimensioni (VLOPs)²², in merito alle quali emergono differenti opinioni rispetto al corretto inquadramento della loro posizione nel framework costituzionale: infatti, vi è chi intende tali piattaforme come meri operatori economici e chi invece vuole assimilarle a forme inedite di formazioni sociali, dunque riconducibili alla sfera di operatività di cui l'art. 2 della Costituzione²³.

Nella seconda lettura, sotto il profilo della formazione del pensiero dell'individuo e della formazione dell'opinione pubblica, le VLOPs si pongono come enti d'intermediazione fra il cittadino e lo Stato, ponendo le proprie policy aziendali e la propria regolazione interna nella controversa posizione di ledere la libertà di manifestazione del pensiero, ma anche di indirizzare e non soltanto indicizzare – dunque ben oltre alle logiche di preferenza algoritmica – i contenuti da cui il cittadino trae informazioni, si informa, si forma.

Superfluo constatare che decidere ciò che è giusto o sbagliato, vero o falso, per mezzo di policy aziendali applicabili alla regolamentazione dei contenuti sui social network, ha un'incidenza nella formazione degli individui (e conseguentemente dell'opinione pubblica) ma anche nell'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, da cui l'allarme di pericolo di lesione del

¹⁸ Cfr. Corte cost. sent. n. 9 del 1965: «La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle anzi che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale. Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica».

¹⁹ *Inter alios*: Corte cost. sent. n. 59 del 1960; Corte cost. sent. n. 46 del 1961; Corte cost. sent. n. 105 del 1974; Corte cost. sent. n. 225 del 1974.

²⁰ *Ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² Artt. 33 ss. Regolamento (UE) 2022/2065.

²³ L. CALIFANO, F. FABRIZZI, M. RUBECHI, *Guida ragionata alla Costituzione italiana*, Maggioli Editore, Rimini, 2024, p. 87 ss.

pluralismo informativo e del pluralismo culturale, con conseguenze misurabili fino al libero svolgimento delle campagne elettorali.

4. Il “Cicerone nel web” nella tutela rafforzata della manifestazione del pensiero scientifico ed artistico

Un ultimo tassello di questa riflessione parte dall’art. 21 Cost. guardando alla sua lettura combinata con gli artt. 9 e 33 della Costituzione, una lettura combinata su cui si fonda il pluralismo culturale²⁴, che certamente è messo alla prova dalle *echo chambers* e delle *filter bubbles*, nonché dall’ipertrofica evoluzione delle VLOPs.

A tal proposito, anche ripercorrendo la giurisprudenza costituzionale in materia di disciplina delle emittenti televisive, è significativo mettere in luce come la Corte non abbia soltanto riconosciuto la peculiare capacità di persuasione e di incidenza della televisione sugli indirizzi socioculturali²⁵, poc’anzi richiamata: infatti, la Consulta ha anche riconosciuto la rilevanza del servizio pubblico essenziale svolto dalla televisione in relazione all’art. 21 Cost. che si dipana in tre direzioni: l’adempimento dei «fondamentali compiti di informazione», il concorso entro la «formazione culturale del paese» (di cui anche il pluralismo culturale, che è ricostruito sulla lettura combinata agli artt. 9, 21 e 33, comma primo, Cost.)²⁶ e, infine, la diffusione di programmi «che in vario modo incidono sulla pubblica opinione»²⁷.

Ciò posto, se non è compito dell’ordinamento proteggere paternalisticamente una «*psiche indifesa*» né intervenire in assenza di rigidi limiti infrastrutturali o tecnici che configurino un rischio di oligopolio tecnologico, nel quadro della rivoluzione digitale può essere svolta la seguente riflessione: si può intendere che, nella tutela della libera formazione del pensiero e della formazione dell’opinione pubblica, il fulcro della tutela si sposti dal piano della regolamentazione repressiva a quello della promozione culturale rivolta all’individuo e alle formazioni sociali con cui interagisce.

È in considerazione di ciò che qui si vuole avanzare l’immagine del “Cicerone nel web”.

Questa espressione vuole provare a richiamare, rievocando nella memoria l’avvocato cicerone nel film *Amarcord* di Federico Fellini, quel cittadino che non può fare a meno di stare all’interno della società e delle piattaforme digitali lasciando un’impronta di condivisione gratuita ed atta a riverberare la cultura che lo appassiona. Tale cittadino sicuramente compie un’attività pienamente riconducibile alla norma dell’art. 21 Cost., entro la quale la manifestazione e la divulgazione del pensiero sono parificate²⁸.

Esso è sostanzialmente un individuo capace di navigare criticamente nel *free market of ideas*, trasformando l’inevitabile condizionamento ambientale in una dialettica autentica, autonoma e funzionale alla tenuta dell’ordine democratico, essendo capace di orientarsi nel mercato delle idee non perché paternalisticamente protetto e guidato, ma perché dotato di strumenti cognitivi adeguati per interagire criticamente tanto con le strutture socio-economiche, quanto con l’impatto, in termini cognitivi, di quelle algoritmiche.

²⁴ Corte cost. sent. n. 192 del 2024.

²⁵ Corte cost. n. 826 del 1988; Corte cost. sent. n. 148 del 1981, nella quale la Corte afferma: «la delineata posizione di preminenza di un soggetto o di un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del primo, finirebbero col vedere progressivamente ridotto l’ambito di esercizio delle loro libertà».

²⁶ Corte cost. sent. n. 192 del 2024.

²⁷ Corte cost. sent. n. 148 del 1981.

²⁸ *Cfr.* Corte cost. sent. n. 1 del 1956.

In una visione strettamente consumeristica e privatistica, si potrebbe avere la tentazione di incardinarlo nel paradigma del consumatore attivo (*prosumer*),²⁹ tuttavia quella del Cicerone nel web può essere intesa come un'attività d'ingegno.

In merito a ciò, è opportuno ricordare come «sia che tali attività d'ingegno siano fondate sul metodo scientifico ovvero sull'approccio creativo, l'art. 33 Cost. prevede che esse siano sottratte ad interventi limitativi orientati a condizionamenti di tipo ideologico del legislatore»³⁰. Inoltre, e nello svolgimento di tali attività d'ingegno, rileva il rapporto fra gli artt. 21 e 33 Cost., nella misura in cui vi è una «connessione» fra l'esercizio delle libertà di arte e di scienza e della libertà del loro insegnamento e la «divulgazione presso il grande pubblico dei loro contenuti», a cui si applica il limite del buon costume ed in generale la regolamentazione di cui all'art. 21 della Costituzione³¹.

Rispetto alla manifestazione del pensiero scientifico ed artistico l'ordinamento riconosce una «*tutela rafforzata*»³² rispetto alla generica manifestazione del pensiero. Dunque, se «sotto il profilo individuale, la libertà d'espressione presuppone l'assenza di verità assolute, tanto meno di Stato»³³, la tutela della libertà dell'arte e della scienza, e delle manifestazioni ad esse correlate, consente di evitare «una "Arte di Stato" o una "Scienza di Stato", cioè asservite agli interessi dello Stato e meritevoli di tutela solo se ad essi funzionali»³⁴.

In questa prospettiva, pare più ragionevole preferire – a seconda dei casi di specie – che l'azione dei pubblici poteri, con riguardo alla formazione del pensiero dell'individuo e alla formazione dell'opinione pubblica, guardi al potenziamento dell'istruzione e del pluralismo culturale più che a più stringenti forme di regolamentazione dei contenuti sulle piattaforme online.

5. Conclusioni

L'utente, all'interno dell'ecosistema digitale, riveste una duplice natura giuridica, quella di consumatore, destinatario di tutele contrattuali, e quella di cittadino, titolare di prerogative connesse alla partecipazione democratica.

Al netto di considerazioni connesse alla tutela della concorrenza, in questa sede si è messo in luce come il tema della tutela della formazione del pensiero dell'individuo e della formazione dell'opinione pubblica benefici della distinzione concettuale fra *echo chambers* e *filter bubbles*.

La distinzione consente infatti di cogliere come la dimensione di interazione individuale ed algoritmica, propria delle *filter bubbles*, abbia un potenziale di regolamentazione già espresso, fondato sulla regolamentazione delle strutture algoritmiche delle piattaforme digitali. Viceversa, nel caso delle *echo chambers*, emerge la dimensione sociale, collettiva, d'interazione fra la formazione del pensiero dell'individuo e quella dell'opinione pubblica, in merito alla quale non ci sono tecnologie da domare ma delicati equilibri di democrazia da mantenere e preservare.

²⁹ G. RITZER, N. JURGENSON, *Production, Consumption, Prosumption. The nature of capitalism in the age of the digital 'prosumer'*, in *Journal of Consumer Culture*, vol. 10, n. 1/2010.

³⁰ L. CALIFANO, F. FABRIZZI, M. RUBECHI, *Guida ragionata alla Costituzione italiana*, Maggioli Editore, Rimini, p. 113

³¹ *Ibidem*, Cfr. Corte cost. sent. n. 9 del 1965: «il buon costume non può essere fatto coincidere [...] con la morale o con la coscienza etica, concetti che non tollerano determinazioni quantitative del genere di quelle espresse dal termine "morale media" di un popolo, "etica comune" di un gruppo e altre analoghe. La legge morale vive nella coscienza individuale e così intesa non può formare oggetto di un regolamento legislativo.

Quando la legge parla di morale, vuole riferirsi alla moralità pubblica, a regole, cioè, di convivenza e di comportamento che devono essere osservate in una società civile. Non diversamente il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, la inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti».

³² Corte cost. sent. n. 9 del 1965.

³³ S. CURRERI, *Lezioni sui diritti fondamentali*, FrancoAngeli, Milano, 2023, p. 637.

³⁴ S. CURRERI, *op. cit.*, p. 648.

Si può concludere come l’investimento in una solida istruzione pubblica sia primo, ed ultimo, baluardo per la tenuta dell’ordine democratico, offrendo all’individuo gli strumenti cognitivi necessari per la partecipazione alla società, anche nei suoi risvolti digitali, rendendolo capace di orientare sé stesso e le formazioni sociali con cui interagisce.

In questo contesto emerge il Cicerone nel web, che si muove nell’alveo degli artt. 9, 21 e 33 della Costituzione.

In un mercato delle idee sempre più guidato da logiche di *engagement*, ogni cittadino è chiamato a farsi garante della propria capacità critica. Solo attraverso la garanzia del pluralismo culturale è possibile preservare quella spinta individuale, talvolta caotica ma autentica, che anima l’ordinamento democratico.

Del resto, «quando vi sono idee perniciose in giro è inutile tentare di sopprimerle, perché troveranno comunque la loro strada»³⁵.

³⁵ V. ZENO-ZENCOVICH, *Alcune ragioni per sopprimere la libertà di stampa*, Laterza, Bari-Roma, 1995, p. X.